

Bruxelles, 1° settembre 2021  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2018/0247(COD)

---

---

11362/21  
ADD 2 REV 1

CODEC 1171  
ELARG 46  
COWEB 94  
CFSP/PESC 778  
RELEX 717  
FIN 653  
CADREFIN 398  
POLGEN 154  
MIGR 163

#### NOTA PUNTO "I"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) ( <b>prima lettura</b> ) - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

---

#### Dichiarazione della Bulgaria da iscrivere nel processo verbale del Coreper

Accogliamo con favore gli sforzi profusi per raggiungere un accordo provvisorio con il Parlamento europeo sul regolamento IPA III. Tuttavia, la Bulgaria rammenta le preoccupazioni espresse in merito all'applicazione dell'indicatore in materia di relazioni di buon vicinato di cui all'allegato IV, riga 458. La Bulgaria resta del parere che le relazioni di buon vicinato quale elemento essenziale del processo di allargamento costituiscano un criterio politico che non può essere misurato per mezzo dei soli indicatori quantitativi elencati alla riga 458. La valutazione basata su tali indicatori non sostituisce la valutazione globale dell'attuazione del principio delle relazioni di buon vicinato, compresi, tra l'altro, l'impegno nelle relazioni bilaterali con gli altri paesi dell'allargamento e con i paesi vicini membri dell'UE, il conseguimento di risultati tangibili e l'attuazione in buona fede degli accordi bilaterali, un intenso dialogo politico, gli scambi bilaterali e la cooperazione settoriale concreta, la partecipazione alle iniziative regionali nonché il livello di connettività dei trasporti tra i beneficiari dell'IPA e tra questi ultimi e gli Stati membri dell'UE. Incoraggiamo la Commissione a

tenere debitamente conto di tali elementi nella valutazione dei progressi compiuti in vista del conseguimento degli obiettivi specifici e delle priorità tematiche del regolamento IPA III nonché nella valutazione dell'attuazione del quadro di programmazione dell'IPA III.

### **Dichiarazione dell'Ungheria da iscrivere nel processo verbale del Coreper e del Consiglio**

I finanziamenti dell'IPA contribuiscono alla prosperità dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati e forniscono i mezzi per stabilire collegamenti tra l'UE e i Balcani occidentali. L'Ungheria è pertanto favorevole alla concessione di un accesso rapido ai finanziamenti dell'IPA ai paesi interessati.

Il testo del regolamento è stato migliorato grazie all'integrazione di vari nostri emendamenti. Tuttavia, per quanto riguarda i riferimenti, contenuti nel regolamento IPA, ai piani d'azione dell'UE sulla parità di genere e alle pertinenti conclusioni del Consiglio va osservato che il terzo piano d'azione sulla parità di genere (GAP III), adottato dalla Commissione europea e dall'alto rappresentante il 25 novembre 2020, non è stato approvato da tutti gli Stati membri. Dal momento che il terzo piano d'azione sulla parità di genere è basato su una definizione di genere non compatibile con il quadro costituzionale ungherese e non è stato approvato da tutti gli Stati membri, l'Ungheria non partecipa all'attuazione del GAP III. I riferimenti al GAP III o alle sei principali aree tematiche del GAP III nel regolamento IPA dovrebbero essere interpretati alla luce di questo contesto e le limitazioni poste da tale situazione devono essere tenute in considerazione.

Inoltre, per l'espressione "salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti" manca una definizione consensuale a livello internazionale, nonché all'interno dell'Unione europea. Tale tematica è interpretata dall'Ungheria nel quadro dell'Agenda 2030, del programma d'azione dell'ICPD e della dichiarazione e piattaforma d'azione di Pechino, nonché in linea con la sua legislazione nazionale.

L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. Inoltre, la parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al "sesso". Pertanto, per quanto riguarda gli indicatori, dal punto di vista dell'Ungheria essi devono basarsi su "dati disaggregati per sesso", se del caso e se tali dati sono disponibili.

## **Dichiarazione della Polonia da iscrivere nel processo verbale del Coreper**

La Polonia deplora le modifiche alla terminologia convenuta a livello dell'UE in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, che sono state apportate all'ultimo minuto e hanno quindi avuto un impatto negativo sulla trasparenza del processo negoziale. Per tali motivi la Polonia si vede obbligata a presentare nuovamente la sua posizione in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e dichiara di mantenere il proprio impegno a favore della promozione, della protezione e del rispetto di tutti i diritti umani nonché dell'applicazione piena ed effettiva della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD), e pertanto a favore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti soltanto in tale contesto. La Polonia continuerà a opporsi a qualsiasi modifica della posizione convenuta dall'UE riportata nelle conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2021.

Al tempo stesso la Polonia intende l'espressione "parità di genere" come riferentesi a "parità tra donne e uomini", conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, e l'espressione "genere" come riferentesi al "sesso", conformemente all'articolo 10, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.